

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 18 - 999
in data 10-11-08 relativa all'approvazione della Variante n° 1 al P.R.G.C. vigente del
Comune di CORNELIANO D'ALBA (CN).

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..**

MODIFICHE CARTOGRAFICHE :

- Entro l'area residenziale CA 14 deve intendersi individuata una fascia di rispetto di m. 10 lungo tutto il lato sud della Strada Provinciale.
- L'area residenziale CA 26 PEC deve intendersi integralmente stralciata.
- Le aree residenziali CA 24 e CA 25 sono da intendersi ridimensionate mediante lo stralcio delle parti, e delle estensioni viarie, situate ad est della viabilità interna in progetto. La porzione esclusa dall'area CA 24 deve intendersi ricompresa nella vigente area di tutela.
- Le "Aree di tutela per futuro ampliamento di centro abitato" sono da intendersi ridotte mediante lo stralcio dei settori nonché della viabilità interna previsti ex novo dalla Variante in oggetto.
- Le previsioni cartografiche relative all'area produttiva CD 05 sono da intendersi modificate mediante lo stralcio dell'indicazione di accesso in progetto segnalata con lettera "W" e l'individuazione di un "limite di area edificabile" rispettivamente di m.25 dal torrente e di m.30 dalla viabilità provinciale e dal lato est."

MODIFICHE NORMATIVE :

Art. 3.1 - Fasce di rispetto stradale

- al nono capoverso, dopo le parole "di mt 3,00" devono intendersi inserite le parole "previa verifica di compatibilità dei singoli casi con le vigenti normative sulla sicurezza della circolazione."

Capo IV Aree a standards urbanistici

Paragrafo "Monetizzazioni":

- a conclusione del secondo capoverso, dopo le parole "assolto mediante monetizzazione" si intendono aggiunte le parole "nel caso in cui, a giudizio dell'A.C., la dotazione da dimettere risulti troppo esigua o preesista una idonea dotazione di aree a parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze come previsto nel successivo art. 4.3";
- il testo dei due capoversi finali di pag. 17 sono da intendersi sostituiti con i seguenti disposti "Per quanto attinente alle dotazioni di superfici a parcheggio privato si richiama quanto disposto dalla L. 122/1989 (1 mq/10 mc di costruzione).
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti in materia di distanza da strade."

Art. 4.3 - Area a parcheggio

- tutto il testo introdotto in sede di controdeduzione comunale (evidenziato in grassetto) deve intendersi stralciato e sostituito dal seguente:



"Per le dotazioni di parcheggio pubblico si richiama quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 56/77 fatte salve le ulteriori dotazioni di spazi a parcheggio da prevedersi per le destinazioni d'uso terziarie in base alle specifiche leggi di settore.

Per quanto attinente agli spazi a parcheggio privato si richiama quanto disposto dalla Legge 122/1989 (1 mq/10 mc di costruzione, per tutte le destinazioni d'uso, come specificato dalla Circolare P.G.R. 14.7.1993 n. 12/URE).".

Capo V Aree residenziali Centro Storico - Centro Abitato

Paragrafo "Destinazioni d'uso ammesse":

dopo le parole "- Locali per il commercio al minuto" sono da intendersi aggiunte le parole "limitatamente quanto previsto dalla DCC n. 42 del 27.11.2008 dei criteri approvati".

Art 5.2 - Norme per gli insediamenti nelle aree residenziali CA1-CA27

- a conclusione del quarto capoverso di pag. 24, dopo le parole "per gli utenti della strada" si intendono aggiunte le parole "fermo restando la necessità di accordo con le previsioni della Provincia di Cuneo qualora questa ravvisi la necessità di modificarlo o di realizzare una rotonda".

- le indicazioni relative alla superficie, volumetria ed abitanti previsti per le aree normative CA24 e CA25 sono da intendersi proporzionalmente ridotte in adeguamento alle predette modifiche cartografiche.

- la scheda normativa di pag. 50, relativa all'area CA26, deve intendersi stralciata.

Capo VI Aree artigianali ed industriali

Scheda normativa relativa all'area normativa CD05 (riportata a pag. 66 delle NdA):

- il disposto relativo all'altezza massima deve intendersi modificato sostituendo "10.00 mt." con "8,00 mt."


- i disposti relativi alla "Distanza dai confini stradali" ed alla "Piantumazione alberi ad alto fusto" sono da intendersi stralciati.

- i disposti relativi all'accesso " W " sono da intendersi integralmente stralciati escludendo tutto il testo che segue le parole "adiacente ambito CD01;" sino alle parole finali "all'approvazione del P.E.C.". Al loro posto si intendono inseriti i seguenti disposti: "L'edificazione dovrà avvenire entro i limiti di arretramento di m. 25 e 30 espressamente individuati in cartografia in modo da consentire la contemporanea realizzazione, a carico dei proponenti, di una adeguata fascia di rispetto ex art. 27 della L.R. 56/77 e s.m. come prevista al precedente punto 6.1, costituita dall'impianto di una compatta schermatura vegetale internamente al perimetro con piante ad alto fusto e cespugliame, secondo le indicazioni (profondità e specie vegetale) che saranno dettate dal Comune che fornirà anche indicazioni finalizzate ad uniformare le tipologie dei fabbricati e delle recinzioni. L'assenza di accesso sulla viabilità provinciale e la previsione dei predetti arretramenti e schermatura vegetale finalizzata a limitare l'impatto sul paesaggio costituiscono previsione strutturale di Piano."

Art. 8.1 - Generalità

al testo della lettera L) sono da intendersi aggiunte le seguenti parole "potrà essere demolito e ricostruito, come in seguito specificato all'art 8.2, per destinazioni compatibili con quelle previste nelle precedenti lettere, fermo restando il rispetto dei vincoli di inedificabilità gravanti in adiacenza (classe III-Ac).".

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE



Il Direttore Regionale
arch. Mariella OLIVIER

IL VICARIO
dott. Ezio 

